

da 22 a 24 della Legge 4 aprile 1912 e degli articoli del titolo VI° del Regolamento. Le disposizioni menzionate chiaramente mettono in luce il pensiero del legislatore che volle provvedere, più che alla liquidazione, alla trasformazione delle forme spurie di assicurazione esercitate in Italia dalle tentinarie; e volle presidiare di agevolazioni e di garanzie i soci che avessero voluto mantenere in vita, convenientemente trasformato, il loro atto di previdenza. A tal fine, la Legge ed il Regolamento dettano disposizioni preordinate a garantire la continuità di vita delle quote di associazioni, trasformate in forme previdenziarie cense agli ordinamenti della Cassa Nazionale di Previdenza e dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. La legge volle che per queste due collettività di soci non vi fosse soluzione di continuità e si verificasse soltanto la necessaria trasformazione del valore